

CESSAZIONE DI PRATICA CON USO DI RADIAZIONI IONIZZANTI – ISTANZA DI DISATTIVAZIONE

Il Decreto Legislativo 101/2020 ss.mm.ii. ha confermato, aggiornandole, le disposizioni già previste dalla norma precedente per l'esercente che intenda porre fine all'esercizio di una pratica con uso di radiazioni ionizzanti soggetta a nulla osta (*art. 50*).

In particolare:

- ✓ l'esercente deve presentare (*comma 1, art. 53*) un'istanza di disattivazione alla medesima Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta, secondo le modalità e i contenuti stabiliti, nell'Allegato XIV del D.Lgs. 101/2020 ss.mm.ii..

In particolare, qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nulla osta deve inviare, entro i termini previsti nello stesso nulla osta, all'Amministrazione che lo ha rilasciato e agli Organismi Tecnici, di cui agli articoli 51 (*per i nulla osta di categoria A*) o 52 (*per i nulla osta di categoria B*) del D.Lgs. 101/2020 ss.mm.ii., un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità di produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione ed alla gestione delle sorgenti di radiazioni impiegate.

L'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta provvede quindi all'autorizzazione delle operazioni di disattivazione (*in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4, Allegato XIV*), stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni tecniche relative alla fase di disattivazione e subordinando la revoca del nulla osta a specifico parere sulla conclusione della disattivazione (*punto 12, paragrafo 4, Allegato XIV*).

Questo parere attesta la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica era stata esercitata e la corretta gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonché delle sorgenti di radiazioni ionizzanti impiegate.

Il parere viene rilasciato, su richiesta del titolare del nulla osta, da:

- ISIN, per i nulla osta di categoria A;
- dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco congiuntamente con l'Ispettorato territoriale del lavoro, l'Azienda sanitaria locale e ARPAE, competenti per territorio, per i nulla osta di categoria B.